

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA - NAPOLI**

Ricorso per motivi aggiunti proc. Rg n. 1774/2020

PER Dott.ri :

Cioce Alessia, nata ad Aversa il 15.08.1985, cod. fiscale CCILSS85M55A512Q,
Diana Maria, nata a Caserta il 07.4.1981, cod. fiscale DNIMRA81D47B963M,
Argenziano Emilia Rita, nata a Albano Laziale il 17.04.1953 cod. fiscale
RGNMRT53D57A132W, **Di Giuda Teresita**, nata a Caracas (VE) il 15.10.1953
cod.fiscale DGGTST53R55Z614G, **Mascaro Silvia**, nata a Salerno il 3.04.1964,
cod. Fiscale MSCSLV64D43H703W, **Vivacqua Enrica**, nata a Salerno il
13.06.1985 cod. fiscale VVCNRC85H53A509Q, **Somma Rosa** nata a
Villaricca (NA) il 21.11.1959 cod. fiscale SMMRSO59S61G309D, **Pirozzi
Maria** nata a Villaricca (NA) il 09.02.1965 cod. fiscale PRZMRA65B49G309M,
Bianco Giuseppe, nato a Villaricca (NA) il 13.02.1980, cod. fiscale
BNCGPP80G13G309Z, **Ammendola Aida** nata a Napoli il 23.05.1969, cod
fiscale MMNDAI69E63F839A, **De Sena Vincenzo** nato a Sarno il 28.05.1982,
cod. fiscale DSNVCN82E28I438S, **Gargano Tiziana** nata a Salerno il
24.02.1980, cod fiscale GRGTZN80B64H703L, **Prisco Maria** nata a Napoli il
17.05.1984, cod. fiscale PRSMRA84E57F839Y, **Terracciano Tommaso** nato a
Marigliano il 3.08.1981 cod. fiscale TRTMS81M03, **Aversano Giovanni** nato
a Caserta il 15.05.1983 cod. fiscale VRSGNN83E15B963C, **Romano Irene** nata
a Pomigliano D'Arco il 27.02.1977 cod. fiscale RMNRNI77B67G812H, **Menna**

Eugenio, nato a Cimitile (NA) il 10.04.1964 cod. fiscale MNNGNE64D10C697W, **Galasso Giovanna**, nata a Napoli il 10.03.1967 cod. fiscale GLSGNN67C50F839C , **Bubbico Margherita** nata a Nemoli (PZ) il 18/10/1955 cod. fiscale BBBMGH55R58 , **Cirillo Nicoletta** nata a Caserta il 30.01.1979 cod. fiscale CRLNLT79A70B963C, **Esposito Luigi** nato a Napoli il 23.06.1980 cod. fiscale SPSLGU80H23F839W, **Salvati Gaetana** nata a Nocera Inferiore il 5.10.1975 cod. fiscale SLVGTN75F912P , **Mancusi Angiola** nata a Nocera Inferiore cod. fiscale MNCNGL65S44F913Y , tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Salvatore Giordano, cod. fiscale GRDSVT59H19A129M, giusta mandati in calce al ricorso introduttivo del giudizio pendente con rg n. 1774/2020, elettivamente domiciliati in S. Antonio Abate alla via Dante Alighieri n. 1, (si dichiara di voler ricevere comunicazioni via tel/fax al n. fax 081948697, nonché notificazioni e comunicazioni tramite PEC: avv.giord@pec.giuffre.it, quale domicilio telematico)

RICORRENTI

Contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, cod. fisc. 80011990639, con sede in Napoli alla via S. Lucia n.81, pec: us01@pec.regione.campania.it,

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, cod. fisc. 80011990639, rappresentata dall'avv.to Rosaria Saturno, cod. fiscale STRRSR60E58F839Z, presso l'Avvocatura Regionale ed elettivamente dom.ta in Napoli alla via S. Lucia n.81, pec : rosariasaturno@pec.regione.campania.it;

RESISTENTE

dott. CLAUDIO RINALDI, residente in Portici alla via Poli n. 66, c.f.n. RNLCLD63A05G762W , pec : rc4883na2998@pec.fofi.it ;

dott. DARIO GALLOTTA , cfn. GLLDRA74L06H703I, residente in Eboli alla via Festola, pec: dariogallotta@salerno.pecfarmacisti.it;

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI IN VIRTU' DEI SUCCESSIVI MOTIVI AGGIUNTI

- del decreto dirigenziale n. 5 del 14/01/2022 contenente la graduatoria definitiva relativa al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in Regione Campania, pubblicato sul BURC n. 9 del 24/01/2022 (**allegato 1**);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti e comunque collegati al decreto impugnato.

PER LA RIFORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Tenendo conto:

- a) Della eliminazione del punto di idoneità conseguita in un precedente concorso, con riferimento al concorso ordinario indetto dalla Regione Campania, di cui al DD AGC Assistenza sanitaria- settore farmaceutico n. 13 del 6/2/2009
- b) Della verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'art 2 del bando di concorso e dell'art 11 comma 3 del DL n. 1 del 2012, da effettuarsi prima della formulazione della graduatoria definitiva

FATTO

Omettendo la riproposizione dei fatti e dei motivi di nullità formulati nel ricorso principale, si sottolinea che, nelle more della decisione nel merito, la Regione Campania ha provveduto a completare l'iter amministrativo, pubblicando la graduatoria definitiva del concorso in commento, senza tenere in alcun conto quanto

dalla stessa Regione riconosciuto e promesso nel corso del processo, concretando, tale atto, evidenti e palesi vizi di legittimità ed eccesso di potere.

Al fine di ricostruire la vicenda, si ricorda che i ricorrenti, a seguito della pubblicazione sul BURC del decreto dirigenziale n. 18 del 24/01/2020, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in Regione Campania, impugnavano il predetto provvedimento, introducendo il giudizio, ancora pendente, portante rg. N. 1774/2020, lamentando l'erronea attribuzione del punteggio di cui alla lettera F) dell'art 6 del DPCM n. 298/1994, la mancata verifica della persistenza dei requisiti previsti all'art 2 del bando di concorso e dell'art 11 comma 3 del DL n.1 / 2012, la violazione dell'art 11 del DL n. 1 del 24/01/2012 per la soppressione di sedi farmaceutiche.

La Regione Campania si costituiva regolarmente in giudizio depositando anche una nota, a firma del direttore generale Avv. Antonio Postiglione e del funzionario Maria Adelaide Costantino, (prot 2020 / 0274489 dell'11/6/2020) con la quale veniva specificato, tra l'altro, *“che l'attività di accertamento prosegue per poter assegnare a tutte le candidature che saranno invitate a partecipare alla fase di primo interpello l'effettivo punteggio spettante mediante conferma o rettifica all'esito dei riscontri forniti dagli Enti detentori le informazioni...A seguito degli accertamenti successivi è emerso **che 29 candidati** hanno indicato nella domanda di partecipazione il titolo di idoneità conseguita a precedente concorso bandito in Regione Campania in data 2009, la cui graduatoria **provvisoria, non approvata**, veniva pubblicata sul BURC n. 37 dell'8/7/2013, sezione avvisi, due giorni prima per la presentazione delle domande al concorso straordinario, al solo fine di segnalare alla Commissione, da parte dei candidati, eventuali errori od omissioni emersi nella sua formazione e consentire all'amministrazione di svolgere l'attività di accertamento delle*

*dichiarazioni rese dai candidati circa titoli e requisiti posseduti e poter approvare la graduatoria definitiva avvenuta con DD n. 108 del 18/3/2016. Nei confronti dei predetti 29 candidati, in ambito della rettifica della graduatoria definitiva approvata con il DD n. 18 del 24/01/2020 si **procederà alla decurtazione del punto assegnato, atteso che solo con l'approvazione della graduatoria, previo controllo sulla stessa da parte dell'amministrazione che ne ha competenza, si attribuisce alla stessa valore ufficiale e, quindi, la rende atto esterno, idoneo a produrre gli effetti tipici degli atti amministrativi**".*

Sulla scorta di tale chiara posizione assunta dalla Regione, il Tar non concesse la sospensiva del provvedimento impugnato.

Con la pubblicazione della nuova graduatoria definitiva, ancora una volta si riscontra la mancata eliminazione del punto di idoneità, ottenuto al precedente concorso ordinario, e la mancata eliminazione dalla graduatoria di posizioni di incompatibilità. Nelle more Codesto On.le Tribunale, con la sentenza n. 5140/2020, si è già pronunciato sulla possibilità di riconoscere il punto di idoneità ai partecipanti al concorso bandito dalla Regione Campania in data 16/03/2009, esprimendo il seguente principio di diritto:” *Nessuna idoneità al precedente concorso bandito dalla Regione Campania nel 2009 avrebbe potuto essere valutata dalla Commissione esaminatrice, atteso che l'idoneità può essere acquisita solamente al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva, e che al momento della scadenza del termine per la **presentazione** della domanda di ammissione la parte non poteva, dunque, possedere i requisiti per la partecipazione*” .

Nonostante l'espresso riconoscimento, da parte dell'Ente, dell'illegittima assegnazione del punto di idoneità e l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, la Regione non ha operato la decurtazione promessa.

Inoltre, si segnala che per un'altra vicenda giudiziaria, avente ad oggetto il riconoscimento del punteggio per la seconda laurea, definitiva con sentenza del Consiglio di Stato, la Regione Campania ha deciso di estendere il principio giuridico contenuto nel predetto provvedimento giudiziario a tutti i partecipanti al concorso aventi giudizi pendenti innanzi al Tribunale Amministrativo sulla stessa questione, anche se non ancora decisi. Tale giusta decisione non è stata adottata nel caso in commento, creando una chiara ipotesi di disparità di trattamento e di ingiustizia.

Inoltre lo scrivente, con nota del 29/11/2021, inviata a mezzo pec, evidenziava alla UOD politica del farmaco e dispositivi della Regione Campania l'esistenza di numerose situazioni di incompatibilità, derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni in società o dall'assegnazione di sede farmaceutica a seguito dell'espletamento del concorso ordinario, invitando l'Ente, sulla base della documentazione allegata, a verificare tali posizioni prima dell'emissione della nuova graduatoria definitiva.

La dott.ssa Aida Ammendola provvedeva ad inviare, anch'ella, due pec, una in data 3/01/2022 e l'altra in data 25/01/2022, con le quali invitava la Regione Campania ad effettuare i dovuti controlli relativi al punto di idoneità e alla esistenza di situazioni di incompatibilità.

Tutto ciò non ha sortito effetti, per cui i ricorrenti si vedono costretti ad impugnare l'atto in epigrafe e tutti quelli ad esso consequenziali, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) Eccesso di potere per violazione delle prescrizioni selettive del bando, per difetto dei presupposti e mancata applicazione di principi giuridici riconosciuti rilevanti dalla stessa Regione Campania in relazione al punto di idoneità conseguito in seguito alla partecipazione al concorso ordinario del 2009 per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Campania. Difetto assoluto del presupposto. Illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza del

provvedimento adottato. Ingiustizia e disparità di trattamento. Omessa motivazione.

I ricorrenti sono tutti farmacisti partecipanti, in forma associata, al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nella regione Campania, bandito con DD n. 29 del 23/05/2013 (BURC del 10/06/2013).

Nel dettaglio si sottolinea che:

- Il dott Eugenio Menna, associato con la dott.ssa Galasso Giovanna è posizionato nella graduatoria impugnata al n. 110;
- La dott.ssa Aida Ammendola, associata con i dottori De Sena Vincenzo, Gargano Tiziana e Prisco Maria, è posizionata al n. 163;
- La Dott.ssa Cioce Alessia, associata con le dott.sse Diana Maria e Argenziano Emilia Rita, è posizionata al n. 187;
- La dott.ssa Somma Rosa, associata con la dott.ssa Pirozzi Maria, e posizionata al n. 178
- La dott.ssa Di Giuda Teresita, associata con Mascaro Silvia e Vivacqua Enrica, è posizionata al n. 73
- Il dott. Terracciano Tommaso, associato con Aversano Giovanni e Romano Irene, è posizionato al n. 184;
- La dott.ssa Salvati Gaetana, associata con la dott.ssa Mancusi Angela, è posizionata al n. 276;
- Il dott. Bianco Giuseppe, associato con la dott.ssa Bubbico Margherita, è posizionato al n. 50;
- Il dott. Esposito Luigi, associato con la dott.ssa Cirillo Nicoletta, è posizionato al n. 76.

I predetti ricorrenti hanno interesse acchè il principio di diritto, già acclarato da Codesto Onle Tribunale e riconosciuto fondato dalla Regione Campania con il

documento più volte richiamato, secondo il quale *“l’idoneità può essere acquisita solamente al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva”* (avvenuta per il concorso ordinario con DD n. 108 del 18/03/2016, dopo tre anni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda per il concorso straordinario), trovi applicazione nella determinazione della graduatoria definitiva del concorso in oggetto.

La decurtazione del punto di idoneità consentirebbe ai ricorrenti di occupare una posizione in graduatoria migliore rispetto a quella riconosciuta nella graduatoria impugnata, ma, soprattutto, andrebbe a ripristinare la legalità dell’azione amministrativa, gravemente lesa dall’atto impugnato.

A solo titolo esemplificativo, riservando un più attento controllo, eliminando il punto di idoneità ai candidati che precedono i ricorrenti, si verrebbe a determinare la seguente nuova posizione in graduatoria:

1) L’ Associazione Menna Eugenio e Galasso Giovanna, dalla posizione 110 (punti 43,26) si vedrebbe collocata nella posizione 101, considerando che le associazioni con referenti i dottori, Mele Ilaria, Corvino Costantino, Minervini Matilde, Iodice Carmela, Nunziata Serena, Pirani Caterina, Pergola Luigi, Andolfi Salvatore e Peduto Antonella, con la decurtazione del punto avrebbero un punteggio inferiore a 43,26;

2) L’associazione Aida Ammendola , De Sena Vincenzo, Gargano Tiziana e Prisco Maria dalla posizione 163 (punti 42,87) si vedrebbe collocata nella posizione 144, considerando che le associazioni Credentino Antonietta, Amente Mafalda, Diana Vincenzo, Diana Maria Immacolata, Errichello Luisa, Ferrara Anna, Spirito Maria, Bocchino Maria Angela, D’Errico Maria, D’Ambrosio Domenico, Gaito Carmine, Corvino Costantino , Minervini Matilde, Iodice Carmela , Nunziata Serena,

Pirani Caterina, Pergola Luigi, Andolfi Salvatore, Mele Ilaria avrebbero un punteggio inferiore a punti 42,87;

3) L'associazione Cioce Alessia, Diana Maria e Argenziano Maria Rita dalla posizione 187 (punti 42,74) si vedrebbe collocata nella posizione 168, considerando che tutte le associazioni con i referenti indicati al precedente numero 2) avrebbero un punteggio inferiore a punti 42,74;

4) L'associazione Somma Rosa, Pirozzi Maria, dalla posizione 178, (punti 42,8) si vedrebbe collocata nella posizione 159, considerando che tutte le associazioni con i referenti indicati al precedente numero 2) avrebbero un punteggio inferiore a punti 42,8;

5) L'associazione Di Giuda Teresita, Mascaro Silvia e Vivacqua Enrica, dalla posizione 73 (punti 43,55) si vedrebbe collocata nella posizione 70, considerando che l'associazione con referenti Peduto Antonella e Andolfi Salvatore e Mele Ilaria avrebbero un punteggio inferiore a punti 43,55;

6) L'associazione Terracciano Tommaso, Aversano Giovanni e Romano Irene, dalla posizione 184 (punti 42,74) si vedrebbe collocata nella posizione 165, considerato che le associazioni indicate al punto 2) avrebbero un punteggio inferiore a 42,74;

7) L'associazione Salvato Gaetana e Mancusi Angela dalla posizione 276 (punti 42,26) si vedrebbe collocata nella posizione 265, considerando che le associazioni con referenti i dottori Cammarano Danila Biagina, Credentino Antonietta, Amente Mafalda, Diana Vincenzo, Diana Maria Immacolata, Errichiello Luisa, Ferrara Anna, Spirito Maria, Bocchino Maria Angela, D'Ambrosio Domenico, Gaito Carmine avrebbero un punteggio inferiore a 42,26;

8) L'associazione Bianco Giuseppe e Bubbico Margherita dalla posizione 50 (punti 44,08) si vedrebbe collocata nella posizione 49, considerando che

l'associazione con referente Peduto Antonella avrebbe un punteggio inferiore a punti 44,08;

9) L'associazione Esposito Luigi e Cirillo Nicoletta dalla posizione 76 (punti 43,5) si vedrebbe collocata nella posizione 72, considerando che le associazioni, con referente Adinolfi Salvatore, Mele Ilaria, Peduto Antonella e Fabbo Rita avrebbero un punteggio inferiore a punti 43,5.

Il riconoscimento del punto di idoneità, quindi, andrebbe a ledere un legittimo interesse dei ricorrenti e concretizzando **una** chiara ipotesi di eccesso di potere e di illegittimità dell'atto. Tra l'altro i vizi dedotti sono di una tale gravità che inevitabilmente ledono il principio dell'affidamento e della certezza del diritto.

Si evidenzia, nuovamente, la disparità di trattamento riservata ai ricorrenti rispetto ad altre situazioni similari, nelle quali, a seguito di pronunciamento della Giustizia Amministrativa, la Regione ha ritenuto opportuno applicare il principio di diritto derivante da tali pronunce anche ad altri giudizi pendenti, aventi lo stesso motivo di impugnazione. Nel caso in oggetto, come in fatto già evidenziato, Codesto On.le Tribunale si è già pronunciato sulla questione relativa all'attribuzione del punto di idoneità per il concorso ordinario indetto dalla Regione Campania, (sentenza n. 5140/2020), riconoscendo che :” *Nessuna idoneità al precedente concorso bandito dalla Regione Campania nel 2009 avrebbe potuto essere valutata dalla Commissione esaminatrice, atteso che l'idoneità può essere acquisita solamente al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva, e che al momento della scadenza del termine per la **presentazione** della domanda di ammissione la parte non poteva, dunque, possedere i requisiti per la partecipazione*”. Tale chiaro principio di diritto, riconosciuto valido dalla stessa Regione, come da documentazioni in atti, non è stato esteso anche agli altri ricorrenti che avevano proposto ricorso sulla base di identico motivo, creando, come detto, una chiara ipotesi

di disparità di trattamento rispetto alla linea adottata per i ricorsi aventi ad oggetto il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per la seconda laurea e l'equipollenza tra lauree specialistiche.

2) ECCESSO DI POTERE PER MANCATA ISTRUTTORIA. MANCATA VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ART 2 DEL BANDO DI CONCORSO E DELL'ART 11 COMMA 3 DEL DL 2012 N.1 PRIMA DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. VIOLAZIONE DI LEGGE.

L'art 2 del bando di concorso e l'art 11 comma 3 del DL n. 1/2012 elencano i requisiti che ogni candidato deve possedere per partecipare al concorso straordinario. Tra i requisiti indicati vi è anche quello **di non essere titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino.**

L'art 11 del DL 1/2012 espressamente prevede che **“non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari di farmacia diversa da quella di cui alle lettere b) e c)”**

Si badi che il requisito negativo di non essere titolari né soci di società titolare di farmacia è richiesto dalla legge ai fini della partecipazione al concorso .

La legge ha cioè stabilito che al concorso straordinario , bandito dalle singole Regioni, potevano concorrere solo coloro:

- che alla data di entrata in vigore del DL 1/2012 non erano né titolari né soci di società titolare diversa da rurale o soprannumeraria;
- che conservassero il requisito di non essere titolari né soci di società titolare fino al momento dell'assegnazione della sede straordinaria (conclusione della procedura concorsuale).

Di conseguenza, il predetto requisito negativo deve sussistere per l'intera durata del concorso (dalla presentazione della domanda di partecipazione fino all'effettiva assegnazione della sede).

Diversamente, risulterebbe oltremodo grottesco immaginare che il legislatore abbia inteso limitare la partecipazione al concorso ai soli farmacisti non titolari né soci di società titolare di farmacia ed abbia, al contempo, consentito che i farmacisti titolari di farmacie o soci di società titolari di farmacia alla data di presentazione della domanda o di entrata in vigore del DL 1/2012 potessero partecipare al concorso, spogliandosi della titolarità o della quota posseduta di società titolare entro la data di presentazione della domanda di partecipazione, con possibilità di riacquisirla il giorno seguente.

L'art 2 del bando di concorso specifica che, tra i requisiti richiesti per la partecipazione, vi è anche quello di **non aver ceduto la farmacia negli ultimi dieci anni**, con la precisazione che tale requisito deve permanere fino al momento dell'assegnazione della sede (punto 6, nota 4 del bando per l'ammissione al concorso).

Tale previsione discende dal fatto che, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, *“al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo”* e che, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (norma compatibile con il concorso straordinario), non possono partecipare al concorso coloro che abbiano trasferito la titolarità di una farmacia, nei 10 anni precedenti la partecipazione al concorso e/o nei 10 anni precedenti l'assegnazione della sede.

Il predetto divieto di partecipazione, per coloro che abbiano trasferito la titolarità di una farmacia negli ultimi 10 anni, è stato esteso, dalla giurisprudenza, anche ai soci

delle società titolari di farmacia che abbiano trasferito la propria quota , sulla base del seguente ragionamento: *“se infatti, come si è detto, scopo del legislatore è quello di evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri, attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile, è evidente che siffatta ratio ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone, anche in quel caso dovendo ritenersi che il socio abbia acquisito i relativi vantaggi: né sussistono ragioni, in quanto attinenti alla peculiarità dei singoli casi, per differenziare la situazione del farmacista individuale, che di quei vantaggi si sia appropriato per intero, da quella della farmacia gestita in forma societaria, in cui i medesimi vantaggi vengono ripartiti tra i soci che compongono l’assetto societario.....”* (CdS sentenza n. 229 pubblicata il 10-01-2020).

Infine, sulla base della medesima interpretazione funzionale effettuata dal Consiglio di Stato nell’anzidetta sentenza , il divieto dovrebbe essere esteso anche ai soci delle società titolari di farmacia che, a prescindere dall’avvenuto trasferimento della farmacia da parte della società, abbiano ceduto la propria quota societaria, in quanto, anche in tal caso, va impedito al socio, che con la vendita della quota ha già acquisito un vantaggio economicamente rilevante, di appropriarsi, con l’utile partecipazione ad un concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, di un ulteriore vantaggio economicamente rilevante.

E’ chiaro che tali norme, così come l’intero DL n.1/2012, tendono a creare nuove opportunità di lavoro, evitando speculazioni di carattere economico , *“al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti*”

Se è questa la reale ratio della norma, la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di effettuare tali verifiche prima che la graduatoria definitiva venga pubblicata, provvedendo ad eliminare dalla stessa i soggetti non in possesso, o non più in possesso, dei requisiti richiesti.

L'eventuale partecipazione all'interpello di candidati titolari o contitolari di altra sede farmaceutica diversa da una rurale sussidiata, o soci di società titolare di farmacia, o che abbiano alienato quote di partecipazione a società titolari di farmacia o alienato la propria farmacia, andrebbe, inevitabilmente, a ledere l'interesse legittimo di altri candidati che possedevano e che hanno conservato i requisiti di partecipazione richiesti dalla legge.

Il danno è in re ipsa, in quanto, una volta verificato, dopo il primo interpello, la mancanza dei requisiti previsti dal bando, i candidati assegnatari dovranno essere dichiarati decaduti e le sedi da questi ultimi scelte potranno essere assegnate solo negli interpelli successivi al primo; con conseguente lesione dei diritti dei candidati meglio posizionati in graduatoria (rispetto ai candidati che parteciperanno negli interpelli successivi al primo), che si vedrebbero sottratta la possibilità di poter scegliere una sede migliore (perché scelta da candidati da escludere dalla graduatoria, ma ancora non esclusi, meglio posizionati in graduatoria).

Da una verifica effettuata attraverso l'esame delle visure camerali storiche delle cariche e delle partecipazioni societarie dei vari candidati, emergono le seguenti situazioni di incompatibilità che, pur segnalate alla Regione, a tutt'oggi non sono state ancora riscontrate dalla stessa:

Candidati soci di società alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario (visure in allegato A)

Posizione in graduatoria	Referente	Associato con incompatibilità
9	ALAI0 MARINA	ALAI0 MARINA

32	PETRONE ROSSELLA	PETRONE ROSSELLA
42	PEDUTO ANTONELLA	FORTE ROSSELLA
49	ARMENANTE MARIA ROSARIA	RAGOSA GIUSEPPINA
64	ROTONDARO ANTONIO LUCIO	PANATO FRANCESCA
157	LALLI ANTONIO	CALABRESE ARMANDO

Candidati soci di società titolare alla data di entrata in vigore del DL 1/2012

(visure in allegato B)

Posizione in graduatoria	Referente	Associato con incompatibilità
5	NOVELLINO TIZIANA	
18	PELOSI ENRICO	ESPOSITO GIUSEPPE
21	BULDO PIETRO	SCHIAVONI FILOMENA
106	COTRONEO MARIA TERESA	COTRONEO LUDOVICA
125	RUOTOLO FRANCA	FALCO MARIA
130	DEL CORE CINZIA	DEL CORE CINZIA
150	ERRICHELLO LUISA	DI MICCO GIOVANNA

Candidati che hanno ceduto titolarità o contitolarità da meno di 10 anni (visure

in allegato C)

Posizione in graduatoria	Referente
1	DI LAURO ROSA
7	CORVINO FAUSTO
15	MARTINI LUIGI
18	PELOSI ENRICO
21	BULDO PIETRO
27	FRASCI UMBERTO
40	PRENCIPE LORENZO
51	STANZIONE ALESSANDRA
78	CAPONE ROBERTA
111	MATTIA CATERINA
125	RUOTOLO FRANCA
131	FUSCO LEDA
151	PAGLIARO ROSANNA

Candidati soci di società titolare che hanno ceduto la titolarità o contitolarità da

meno di 10 anni (visure in allegato D)

Posizione in graduatoria	Referente
--------------------------	-----------

5	NOVELLINO TIZIANA
30	PONTICIELLO ANTONIO
64	ROTONDARO ANTONIO LUCIO
104	MASI FILOMENA
135	SCOTTI DECIO MARIA

Candidati soci di società titolare che hanno ceduto quote della società da meno di 10 anni (visure in allegato E)

Posizione in graduatoria	Referente
1	DI LAURO ROSA
2	SORGENTE MARIA (associata con Convertito)
5	NOVELLINO TIZIANA
7	CORVINO FAUSTO
15	MARTINI LUIGI
17	CIMINIELLO PATRIZIA
18	PELOSI ENRICO
21	BULDO PIETRO
27	FRASCI UMBERTO
40	PRENCIPE LORENZO
78	CAPONE ROBERTA
106	COTRONEO MARIA TERESA
111	MATTIA CATERINA
125	RUOTOLO FRANCA
130	DEL CORE CINZIA
150	ERRICHIELLO LUISA

Occorre escludere dal concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in Regione Campania tutte le candidature che vedono tra i partecipanti farmacisti divenuti medio tempore assegnatari di sede farmaceutica attraverso il concorso ordinario e/o il concorso straordinario bandito da altra Regione.

L'assegnazione della titolarità e/o della contitolarità di altra sede farmaceutica, prima della completa definizione della procedura bandita dalla Regione Campania, esclude ex lege i farmacisti assegnatari da tale ultimo concorso.

Il presente concorso straordinario è, infatti, governato dalle specifiche regole di cui all'art. 11 del DL 1/2012 e dalle disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura

delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti solo “*in quanto compatibili*” (comma 4 art. 11 del DL 24 gennaio 2012, n. 1).

Il comma 3 dell’art. 112 del REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 (“**chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra**; *ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso*”) è norma **non applicabile** al concorso straordinario qualora la sede già assegnata sia una sede non rurale né soprannumeraria.

Infatti, a differenza dei primi due commi, il comma 3 dell’art. 112 disciplina la regola applicabile nell’evenienza di assegnazione di una sede farmaceutica a chi già è titolare, evenienza che, ad eccezione del caso che la sede già assegnata sia rurale o soprannumeraria, deve essere esclusa in un concorso straordinario, governato dalla specifica regola della riserva di partecipazione ai soli non titolari di sede farmaceutica diversa da rurale o soprannumeraria.

Come già evidenziato nel ricorso introduttivo, alcune Regioni, a seguito dell’acquisizione della notizia del conseguimento della titolarità di una farmacia da parte di un associato partecipante al concorso straordinario, hanno escluso dal concorso il candidato, avendo perso costui il requisito previsto dall’art 2, punto a) del Bando di concorso (Regione Lazio determinazione G.12950 del 28/10/2015) (allegato 6 ricorso introduttivo).

Da una verifica effettuata attraverso le visure camerali degli associati partecipanti al concorso (**allegato F**) emerge che la presente causa di incompatibilità è riscontrabile nelle seguenti candidature:

Posizione in graduatoria	Referente
1	DI LAURO ROSA
2	SORGENTE MARIA (associata con Convertito)

3	GALLOTTA DARIO
5	NOVELLINO TIZIANA
7	CORVINO FAUSTO
8	FRASSO ALDO
10	BARONE ANTONIO
15	MARTINI LUIGI
16	GAMBACORTA CARMINIO
17	CIMINIELLO PATRIZIA
18	PELOSI ENRICO
21	BULDO PIETRO
23	RONSISVALLE FRANCESCA
25	BORRELLI LUIGI
26	CALIENDO VINCENZO
27	FRASCI UMBERTO
29	DE ANGELIS LUCIO MARIO
39	CARILLO GIANNA
40	PRENCIPE LORENZO
42	PEDUTO ANTONELLA
45	MILLAURO BARBARA
51	STANZIONE ALESSANDRA
67	MARINO LAURA
69	CARRINO STEFANO
71	ROSELLA PASQUALINA
72	GRECO GABRIELLA
74	PANNULLO ANTONIETTA
75	LO CONTE VIVIANA (associata con Menghi Lucia)
78	CAPONE ROBERTA
80	COLUCCI GIOVANNA (Cianfrone Sergio)
85	FUSCO GIUSEPPE
90	TUZZA MARIA LINA SANTA
91	CITERA FRANCESCA
97	IANNUCCI ANGELO
98	ALBANESE MARIA ROSARIA
102	MURATORE EMILIA
104	MASI FILOMENA
107	MINERVINI MATILDE
111	MATTIA CATERINA
114	FURORE AUTILIA ANNA (associata con Pugliese Rosa Elisa)
117	D'AVANZO PIERPAOLO
118	GAITO CARMINE
119	D'AMBROSIO DOMENICO
121	VILLANO ANTONIO
124	BOTTONI FRANCESCO
125	RUOTOLO FRANCA
127	SANTORO LUISA
129	BOCCHINO MARIA ANGELA
130	DEL CORE CINZIA
131	FUSCO LEDA

133	DE FELICE MICHELE
137	FARINARO DOMENICO
138	CICHELLI DOMENICO
142	ILLIANO MARIA LUISA
143	SPIRITO MARIA
149	RUOCCO MARIA MADDALENA
151	PAGLIARO ROSANNA
152	QUARANTELLI IRENE (associata con Schiano Gaetano)
153	DELLA VALLE CLAUDIA
155	DIANA MARIA IMMACOLATA
156	DIANA VINCENZO
158	AMENTE MAFALDA
161	CREDENDINO ANTONIETTA (associata con Fiordiliso Rosanna)

Anche ipotizzando che sia applicabile al concorso straordinario il comma 3 dell'art. 112 Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (“*Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso*”), tale regola potrebbe trovare applicazione solo per associazioni aventi la stessa compagine associativa, o per partecipazioni individuali. Infatti, in caso contrario, gli altri associati, che non hanno partecipato al concorso in Campania, vedrebbero leso un proprio diritto, già acquisito, al mantenimento della titolarità dell'esercizio farmaceutico già operante in altra Regione.

Dal controllo incrociato dell'elenco alfabetico dei candidati partecipanti al concorso straordinario Campania e delle visure camerali delle partecipazioni sociali (allegato G), tale ultima incompatibilità è riscontrabile nelle seguenti candidature:

Posizione in graduatoria	Referente
72	GRECO GABRIELLA
125	RUOTOLO FRANCA
142	ILLIANO MARIA LUISA
143	SPIRITO MARIA
156	DIANA VINCENZO

Emerge con evidenza l'interesse dei ricorrenti ad ottenere un controllo preventivo, da parte della Regione, su tali situazioni di incompatibilità che, se verificate prima della pubblicazione della graduatoria, come più volte richiesto e come promesso dalla stessa Regione Campania con la nota allegata agli atti dell'11/6/2020, determinerebbe un notevole recupero di posizioni in graduatoria per ogni singola associazione.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al fumus boni juris si rinvia ai motivi ampiamente illustrati sopra.

Per quanto concerne il periculum in mora, occorre evidenziare che, in mancanza di sospensiva della graduatoria, con il successivo interpello le sedi verrebbero assegnate, ledendo legittimi interessi dei ricorrenti che, a causa della mancata decurtazione del punto di idoneità e della mancata verifica delle situazioni di incompatibilità, saranno costretti a rispondere all'interpello in una posizione in graduatoria a loro non spettante.

Né vi sarebbe un rimedio successivo, in quanto una volta attribuite le sedi, queste non potrebbero essere più sottratte agli assegnatari.

Si chiede, pertanto, che l'efficacia degli atti impugnati venga sospesa.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Le censure contenute nei motivi aggiunti interessano necessariamente tutti quei candidati inseriti nella graduatoria finale ed indicati nelle tabelle innanzi esposte.

Il numero dei controinteressati rende difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicilia certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica.

Pertanto si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie

difese, onde poter effettuare un eventuale deposito di documenti e memorie nella segreteria del TAR.

Tutto quanto premesso il sottoscritto Avvocato, nella qualità,

FA ISTANZA

Affinchè Codesto On.le Tribunale voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41 c.p.a. la scrivente difesa ad effettuare la notifica dei motivi aggiunti per pubblici proclami.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi esposto, lo scrivente, nella qualità

CONCLUDE

Chiedendo all'On.le Tribunale amministrativo adito:

In via cautelare e di urgenza

Sentiti i difensori in Camera di Consiglio, sospendere l'efficacia dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, come meglio specificati in epigrafe, disponendo ogni opportuna misura per la revisione della graduatoria definitiva, sulla base delle doglianze esposte.

Nel merito

Ritenuta la fondatezza delle ragioni di diritto evidenziate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi presupposto e consequenziale e/o connesso, disponendo ogni opportuna statuizione diretta alla revisione della graduatoria definitiva.

Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, si dichiara che il presente giudizio è soggetto al contributo unificato di iscrizione a ruolo di euro 650,00

Si allegano i documenti di cui all'indice del fascicolo.

Angri / Napoli lì 1/3/2022

S.J.

Avv Salvatore Giordano